



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TAR Marche, Ancona, sez. I, 2 febbraio 2026, n. 125: impianti FER sono di pubblica utilità – diniego di autorizzazione paesaggistica: obbligo di motivazione analitica

La vicenda riguarda un immobile ubicato entro la fascia vincolata ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004 (che include *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi ... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*), su cui erano state nel tempo eseguite alcune opere abusive, tra cui un impianto fotovoltaico con pannelli posizionati su una parte del tetto. A fronte di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 comma 5 e 181 comma 1-quater del d.lgs. n. 42/2004, che includeva anche l'installazione di ulteriori pannelli solari in aggiunta a quelli esistenti, dopo il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, la Soprintendenza, chiamata ad esprimersi, aveva reso parere favorevole per le opere abusive già realizzate ma negativo per l'installazione di ulteriori pannelli solari sul tetto *"in quanto le opere realizzate comportano una manomissione del contesto ambientale e paesaggistico formalmente tutelato, tenuto conto della completa ricopertura della falda sud, nonché degli effetti cumulativi generati dall'aumento del numero dei pannelli in aggiunta a quelli esistenti"*. Per conseguenza, il Comune aveva rilasciato l'autorizzazione paesaggistica limitatamente alle opere esistenti, ma negato l'autorizzazione ad installare ulteriori pannelli alla luce del citato parere negativo. Il TAR Ancona, adito per l'annullamento del provvedimento negativo, riconosce che il parere negativo della Soprintendenza è carente sul piano della motivazione in quanto si



limita ad una mera affermazione di principio, laddove la giurisprudenza amministrativa ha affermato, più volte, che le motivazioni dell'eventuale diniego (anche parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto FER devono essere particolarmente stringenti. Non può, infatti, ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo rilevi un generico decremento della fruibilità (intesa come dimensione estetica) del paesaggio per effetto di un'opera nuova, occorrendo invece *“una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi — ivi compreso quello paesaggistico — alla realizzazione ed al mantenimento di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile”*.

La sentenza chiarisce, poi, che nel caso in questione l'opera progettata e realizzata dal privato è espressamente qualificata dalla legge come opera di pubblica utilità, soggetta a finanziamenti agevolati, e, pertanto, il diniego paesaggistico richiede una motivazione ancor più stringente di quella che caratterizza di regola il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, imponendo una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. E questo perché la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S., Sez. VI, 18/6/2025 n. 5325; Sez. II, 2/5/2025 n. 3701; Sez. II, 5/6/2024, n. 5046; Sez. VI, 9/6/2020 n. 3696).

[Consulta la sentenza](#)